

**CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL
BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL FIUME BACCHIGLIONE**

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 3 del 26 aprile 2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Composizione dell'Assemblea Generale

Art. 3 Ineleggibilità e incompatibilità

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 4 Sede riunioni

Art. 5 Sedute in videoconferenza

Art. 6 Sessioni

Art. 7 Convocazione

Art. 8 Seduta prima convocazione

Art. 9 Seduta seconda convocazione

Art. 10 Ordine del giorno

Art. 11 Sedute - Adempimenti preliminari

Art. 12 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO III

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 13 Ordine durante le sedute

Art. 14 Svolgimento interventi

Art. 15 Durata interventi

Art. 16 Dichiarazione di voto

Art. 17 Verifica numero legale

Art. 18 Votazione

Art. 19 Verbalizzazione riunioni

Art. 20 Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi

TITOLO IV

DIRITTI E PREROGATIVE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 21 Diritto all'informazione dei rappresentanti

Art. 22 Interrogazioni

Art. 23 Risposta alle interrogazioni

Art. 24 Interpellanze

Art. 25 Svolgimento delle interpellanze

Art. 26 Mozioni

Art. 27 Svolgimento delle mozioni

Art. 28 Emendamenti alle mozioni

Art. 29 Norma di rinvio

Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea Generale, nonché i diritti e le prerogative dei rappresentanti dei Comuni consorziati, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dallo Statuto Consorziale.

Articolo 2 Composizione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale del Consorzio è composta dal rappresentante di ogni Comune consorziato nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. I componenti dell'Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 3 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono far parte dell'Assemblea Generale coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 4 Sede riunioni

1. Le sedute dell'Assemblea Generale si svolgono di norma nell'apposita sala del Consiglio del Comune di Schio.
2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo può, per motivate ragioni, disporre che la riunione assembleare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai rappresentanti sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 5 Sedute in videoconferenza

1. L'Assemblea Generale può svolgersi in videoconferenza o in forma mista (presenza e videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

2. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di vedersi e sentirsi simultaneamente, colloquiare reciprocamente, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. La riunione si deve ritenere svolta nel luogo ove è presente la maggioranza dei partecipanti o, in mancanza, ove è presente il Presidente.

Articolo 6 Sessioni

1. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Generale.
2. La riunione dell'Assemblea Generale deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 7 Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Generale è disposta dal Presidente mediante pec o e-mail ordinaria da spedire a ciascun Comune, contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai rappresentanti almeno dieci giorni consecutivi prima della data fissata per la prima riunione;
3. L'avviso per le altre sessioni va consegnato almeno cinque giorni consecutivi prima di quello fissato per la prima riunione.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione dell'Assemblea Generale deve, sotto la responsabilità del Segretario-Direttore, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il terzo giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Nei casi

d'urgenza lo stesso va pubblicato contestualmente alla diramazione degli avvisi di convocazione.

6. Nessun ordine del giorno può essere sottoposto all'esame dell'Assemblea Generale se non siano stati depositati presso la segreteria del Consorzio i documenti necessari per potere essere esaminati entro i termini stabiliti dai precedenti commi 2 e 3.

7. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione.

Articolo 8 Seduta prima convocazione

1. L'Assemblea non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei rappresentanti assegnati al Consorzio.

Articolo 9 Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale.

2. Alla seduta di seconda convocazione, che può aver luogo 5 minuti dopo quella fissata per la prima convocazione andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei propri membri con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 10 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi all'Assemblea Generale spetta al Presidente e/o a un quinto dei rappresentanti assegnati.

2. L'Assemblea Generale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un rappresentante, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento del Consorzio.

2. Dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni;

3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Articolo 12 Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea Generale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO III – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 13 Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea Generale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente dell'Assemblea e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 14 Svolgimento interventi

1. Il Presidente dell'Assemblea Generale concede la parola e ha facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori.

Articolo 15 Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.

2. La durata degli interventi in Assemblea Generale non può eccedere:

- a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti di cui all'art. 10 dello Statuto;
- b) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni, sottoposte all'esame dell'Assemblea Generale;
- c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il rappresentante supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente dell'Assemblea può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente dell'Assemblea richiama il rappresentante che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario-Direttore per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Articolo 16 Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 17 Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo rappresentante.
2. Il Presidente dell'Assemblea Generale ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei rappresentanti assegnati al Consorzio. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 18 Votazione

1. I rappresentanti votano per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono assunte a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea, con l'eventuale assistenza di tre rappresentanti con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. I rappresentanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 19 Verbalizzazione riunioni

1. Il verbale di adunanza, redatto a cura del Segretario-Direttore, dà resoconto per riassunto della seduta, riportando integralmente la parte dispositiva.

2. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:

- a) tipo di seduta (ordinaria o straordinaria) e modalità di convocazione;
- b) data e luogo della riunione;
- c) ordine del giorno;
- d) rappresentanti presenti e assenti;
- e) Presidente dell'Assemblea Generale, e motivi dell'eventuale sostituzione;
- f) Segretario dell'Assemblea Generale;
- g) sistemi di votazione;
- h) votanti, voti a favore e contrari alle proposte, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;
- i) scrutatori;

3. Viene verbalizzato nominativamente il voto contrario o la astensione. Se si vota per appello nominale, è in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun rappresentante.

4. La discussione viene verbalizzata dal Segretario-Direttore in forma sintetica per riassunto. La trascrizione integrale dell'intervento avviene solo in presenza di testo scritto consegnato al Segretario-Direttore prima della conclusione dell'adunanza.

5. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone, né i nominativi dei rappresentanti intervenuti.

Articolo 20 Formalizzazione, pubblicazione ed esecuzione degli atti deliberativi

1. L'ufficio Segreteria cura la formalizzazione dei provvedimenti dell'Assemblea Generale e la loro pubblicazione all'albo pretorio on line del Consorzio.

2. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono efficaci dal momento della loro adozione e sono pertanto attuabili fin dalla conoscenza della loro approvazione da parte dell'Assemblea Generale che viene provata dall'avvenuta chiusura del procedimento di quella seduta (e quindi visibile dal sistema software di gestione).

4. Resta in capo al Segretario-Direttore la responsabilità in merito ai contenuti della delibera e dei suoi allegati, così come l'esecuzione e gli adempimenti necessari a dare conforme attuazione agli atti dell'Assemblea Generale.

5. Nella predisposizione degli atti e della loro pubblicazione il Segretario-Direttore e i collaboratori sono tenuti alla osservanza delle norme in materia di privacy e trasparenza.
6. Le deliberazioni adottate dell'Assemblea Generale sono conservate nel fascicolo elettronico e quindi su supporto digitale e preservate negli archivi informatici dell'Ente a tempo indeterminato. E' compito della ditta che segue la parte informatica del Consorzio garantire la conservazione di tali archivi.

TITOLO IV - DIRITTI E PREROGATIVE DEI RAPPRESENTANTI

Articolo 21 Diritto all'informazione dei rappresentanti

1. I rappresentanti hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Consorzio, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. In particolare, essi hanno diritto a:
 - a) prendere visione di atti e documenti di provvedimenti adottati dagli organi del Consorzio e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di ottenere copia gratuita in formato digitale di atti e documenti nonché delle deliberazioni e regolamenti.
2. I rappresentanti di pregresse gestioni hanno diritto a prendere visione ed avere informazioni su atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e/o penale.
3. Il diritto di accesso agli atti dei rappresentanti è esercitato entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
4. I rappresentanti, per ottenere atti e documenti in visione e/o in copia, devono farne richiesta, verbale o scritta, al Segretario-Direttore.
5. Se materialmente possibile, le richieste dei rappresentanti sono evase subito; nei casi di richieste di atti e documenti particolari, che per la loro complessità e/o quantità comportino un aggravio nel lavoro degli uffici, il Segretario-Direttore stabilirà il termine di rilascio.

Articolo 22 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più rappresentanti.

3. Il rappresentante, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Presidente risponde nella prima seduta utile dell'Assemblea Generale.

Articolo 23 Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente dell'Assemblea Generale al termine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più rappresentanti, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Articolo 24 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente consiste nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente risponde nella prima seduta utile.

Articolo 25 Svolgimento delle interpellanze

1. Il rappresentante, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, al termine della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto del Consiglio Direttivo, dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più rappresentanti, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il rappresentante, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Articolo 26 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più rappresentanti e volto a promuovere una deliberazione dell'Assemblea Generale su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Presidente dell'Assemblea Generale che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 27 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, tutti i rappresentanti. Il rappresentante, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 28 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Articolo 29 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge, di Statuto e di altri regolamenti in materia.
2. I rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica.
3. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.